

ANNA MARIA BUZZI

ARTE & NUOVO MECENATISMO

l'Artbonus e le altre Agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai Cittadini che investono in beni culturali e nello spettacolo

MiBACT
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Pubblicazione a cura di
Organismo Indipendente
di Valutazione della performance

Un ringraziamento particolare
ai collaboratori della Struttura
tecnica dell'OIV

Anna Maria Buzzi
Direttore dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Esperta di volontariato e della relativa normativa, ha pubblicato due volumi: Volontariato – Beni culturali, ambiente e protezione civile, 1988 Editore Maimone e Il Volontariato per l'arte, 1998 Editore Maimone. Nel novembre 2006 ha pubblicato per il Ministero per i beni e le attività culturali Guida all'accessibilità dei siti culturali, Edizione Mirabilia. Esperta della normativa in materia di defiscalizzazione per investimenti culturali, ha pubblicato: Guida alle agevolazioni fiscali, la legge sul mecenatismo, 2005 Metakom Edizioni , Investire in cultura, guida alle agevolazioni fiscali, 2010 Metakom Edizioni, Obiettivo Cultura, 2014 Metakom Edizioni, Art bonus, 2014 Metakom Edizioni. Nel 1998 è stata insignita del "Premio alla cultura" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel 2014 del " Premio Le ragioni della nuova politica" assegnato dall'Associazione L'Alba del terzo millennio.

Pubblicazione edita nel gennaio 2017

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(OIV)

ARTE & NUOVO MECENATISMO

l'Artbonus e le altre Agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai Cittadini che investono in beni culturali e nello spettacolo

ARTE & NUOVO MECENATISMO

l'Artbonus e le altre Agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai Cittadini che investono in beni culturali e nello spettacolo

a
Venere
empera su tela di lino di Sandro Botticelli
gli Uffizi a Firenze.



L'Italia è quel particolare territorio costituito da più di ottomila comuni con chiese e palazzi di interesse storico, tremila aree archeologiche, più di quattromila musei, quarantamila dimore storiche, nonché il Paese con la più alta concentrazione di siti Unesco, con 51 su 1031, individuati quali patrimonio dell'umanità. Le risorse pubbliche destinate alla cultura, anche se nell'ultimo anno sono aumentate, risultano del tutto insufficienti per tutelare siffatto patrimonio culturale e allora diventa di fondamentale importanza incentivare l'investimento privato in cultura, a supporto di quello pubblico.

Recentemente, nel 2014, un provvedimento legislativo, fortemente voluto dal ministro Dario Franceschini, giornalisticamente chiamato *Art bonus*, ha dato nuovo impulso al sostegno della cultura risvegliando negli italiani quella coscienza civica che dette origine al mecenatismo, introdotto nel nostro Paese da Gaio Clinio Mecenate, nato nel 68 a.C. ad Arezzo da una antica famiglia etrusca, che sostenne le arti negli anni di Augusto. Si devono poi alle figure dei grandi mecenati del nostro primo Rinascimento la realizzazione di opere straordinarie che il mondo ci invidia, come ad esempio a Padova la Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto ma che senza il contributo generoso degli Scrovegni non sarebbe stata realizzata, e così si può dire delle opere preziose finanziate dai Gonzaga a Mantova, dai Montefeltro ad Urbino, dagli Este a Ferrara fino ai Medici a Firenze.

La buona notizia, per quanti hanno a cuore e intendono dare una mano alla cultura, è che oggi esistono specifiche normative che, seppur migliorabili, consentono sia alle imprese che alle persone fisiche di continuare a sostenere la cultura e l'arte. Norme che avvalendosi dello sgravio fiscale e di procedure rese via via più snelle consentono al "nuovo mecenate" di destinare somme ed investimenti per il recupero, la valorizzazione del patrimonio culturale ed anche di dare vita a nuovi progetti culturali. Il futuro di una nazione unica al Mondo come l'Italia è nella sua cultura, le opere e l'arte che abbiamo ereditato non devono più essere una sorta di pensiero imprigionato in un passato inconsapevole, ma devono tornare ad essere quello stimolo vivo e vivace per gli orizzonti insondabili delle nuove arti. Questa Guida vuole essere un utile luogo di informazione, attraverso l'illustrazione dettagliata di tutte le possibili agevolazioni fiscali riservate sia alle imprese che alle persone fisiche che vogliono investire in cultura.

Nella logica di semplificare ed aiutare il "viaggio" fra le varie norme, la Guida è stata appositamente suddivisa in due parti: la prima parte è dedicata alle imprese, la seconda alle persone fisiche. Buona lettura.

agevolazioni fiscali riservate alle Imprese che investono in cultura pag 7

L'Art Bonus **pag 9**
Per quali interventi si ha diritto all'Art Bonus ? pag 10
Quali sono i soggetti che possono usufruire dell'Art Bonus? pag 10
Come è ripartito il credito d'imposta? pag 11
Le modalità di erogazione pag 11
Erogazioni da parte delle Fondazioni bancarie pag 11
Quali sono gli adempimenti per i soggetti beneficiari? pag 12
Quali sono gli adempimenti per i soggetti erogatori? pag 12
Chi non può accedere all'Art bonus? pag 12
Come possono accedere gli Enti ecclesiastici all'Art bonus? pag 12
Quali norme vengono soppresse dall'Art bonus ? pag 13
L'Art Bonus per il terremoto pag 13
La Legge sul mecenatismo culturale **pag 13**
Chi può beneficiarne? pag 14
Quali requisiti devono avere i soggetti beneficiari? pag 15
Quali sono gli adempimenti per le Imprese che effettuano erogazioni liberali? pag 15
Quali sono gli adempimenti per i soggetti beneficiari di erogazioni liberali? pag 16
Qual è il limite di importo per le erogazioni liberali? pag 16
Come avviene il calcolo per il versamento del 37% delle somme ricevute in eccedenza? pag 17
Come avvengono le erogazioni disposte a favore dello Stato? pag 17
Le donazioni possono essere di beni o prestazioni di servizi? pag 18
Altre agevolazioni fiscali nel settore culturale e artistico **pag 18**
Chi sono i beneficiari delle erogazioni liberali pag 19
Quali sono gli adempimenti? pag 19
Le erogazioni liberali a favore delle Onlus **pag 19**
Quale è il limite di importo per tali erogazioni? pag 20
Quali requisiti deve avere l'Organizzazione? pag 20
Il "piu' dai meno... versi...." Legge n.80 14/5/2005 **pag 20**
Quali sono gli adempimenti per il soggetto beneficiario? pag 21
Le Fondazioni e le Associazioni riconosciute devono essere senza scopo di lucro? pag 21
Le due agevolazioni fiscali sono cumulabili? pag 21
La sponsorizzazione **pag 21**
Quale è la distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e... pag 22

agevolazioni fiscali riservate alle Persone fisiche pag 23

L'Art Bonus **pag 25**
L'articolo 15, c.1, lettera h) del TUIR **pag 25**
Benefici Fiscali per gli enti non commerciali **pag 26**
Chi può beneficiarne? pag 26
Quali sono i vincoli per il contribuente? pag 26
Semplificazione degli adempimenti amministrativi pag 27
Come deve essere effettuata l'erogazione liberale ? pag 27
Liberalità in favore delle Onlus pag 27
La Fondazione "La Biennale di Venezia" **pag 28**
Una firma per la cultura: il 5 per Mille **pag 28**
Individuazione dei soggetti ammessi al riparto pag 29
Modalità di presentazione della Domanda pag 29
Destinazione del cinque per mille pag 29
Obblighi di rendicontazione delle somme pag 30
Il 2 per Mille **pag 30**

Le agevolazioni fiscali riservate alle Imprese che investono in cultura



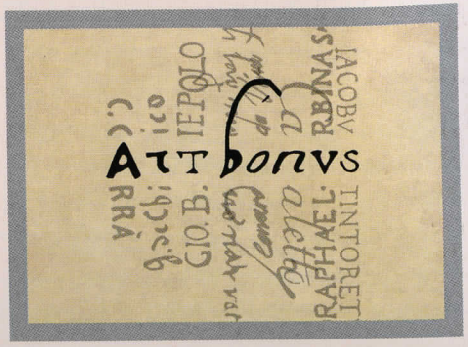
La cultura non può più essere considerata avulsa dal sistema socio-economico, bensì parte integrante di esso e l'intervento privato deve essere inteso come aggiuntivo a quello pubblico dal momento che in questo settore le risorse non sono destinate ad aumentare e pertanto si deve fare meglio con meno soldi pubblici. Le imprese dovrebbero investire nella crescita e nella prosperità della collettività sostenendo progetti culturali in quanto il grado di civiltà e di benessere di un Paese si misurano anche attraverso l'offerta di servizi culturali. Legare l'immagine di un'azienda ad intervento di restauro o a un progetto culturale apporta inoltre valore aggiunto al marchio della stessa, costituisce una avanzata politica di marketing e un sicuro ritorno dell'investimento culturale in termini di vendita dei prodotti o dei servizi offerti dall'impresa, anche al di là del contesto territoriale ove la stessa opera.

1 L' ARTBONUS
(LEGGE N.208 28/12/2015)

Con il Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 106 29 luglio 2014, è stato introdotto un credito di imposta per le erogazioni liberali elargite in favore del patrimonio pubblico, il cosiddetto "Art bonus". La norma, che dapprima aveva una portata di validità triennale, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata stabilizzata e resa permanente. Incentiva la partecipazione dei privati nel sostenere il patrimonio culturale pubblico, in un rapporto pubblico-privato collaborativo e non più conflittuale e diffidente. Supera, inoltre, l'attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce, per gli investimenti in cultura, una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.

Chiarimenti importanti in merito sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E/2014 (da qui in seguito: Circolare) e dalle *Faq* pubblicate sull'apposito sito web dedicato all'Art bonus e gestito per il Ministero dalla Società Ales, società in house della medesima amministrazione.

Dal 2014 ad oggi l'Art bonus ha superato i 120 milioni di euro provenienti per più della metà dell'importo dalle imprese e per una piccola percentuale di circa il 3 per cento del totale frutto di donazioni di persone fisiche, mentre



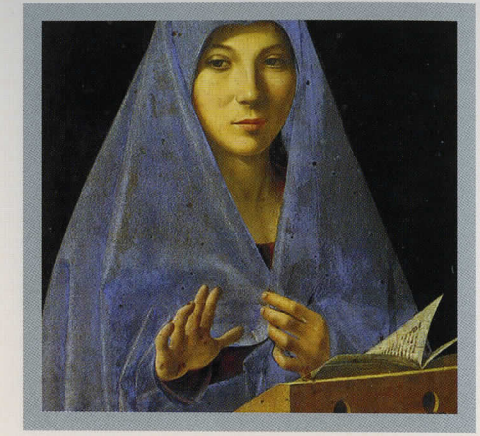
per la restante parte erogato dalle fondazioni bancarie. Con tale strumento, che giunge dopo quattordici anni dalla prima Legge sul mecenatismo culturale, si rafforza la consapevolezza diffusa di quanto la cultura contribuisca alla ricchezza economica, sociale e civile del Paese.

Per quali interventi si ha diritto all'Art Bonus?

Si ha diritto al credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, per i seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di proprietà pubblica (quindi unicamente attività di recupero del patrimonio culturale);
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo n 42/2004);
- realizzazione di nuove strutture, restauro, potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Nella seconda accezione il "sostegno" a istituti e luoghi della cultura pubblici abbraccia ipotesi dal contenuto più vario, finalizzate alla cura in senso ampio dell'istituto o luogo o in alcune sue peculiari esigenze, quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con carattere di periodicità, come ha recentemente chiarito anche l'Ufficio Legislativo del MiBACT. Con la Legge n.106/2014 il credito di imposta è stato esteso anche alle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.



Quali sono i soggetti che possono usufruire dell'Art Bonus?

Possono usufruirne:

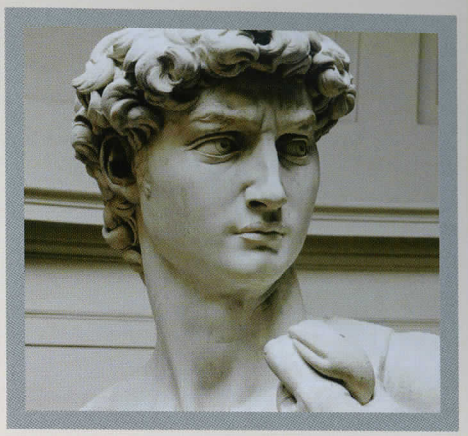
- Persone fisiche non imprenditori (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, ecc.);
- Società semplici: in tal caso la Circolare precisa che il credito d'imposta va ripartito tra i soci seguendo le regole previste dall'art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) in materia di imputazione dei redditi prodotti in forma associata;
- Soggetti titolari di reddito d'impresa (siano essi persone fisiche, società o enti che svolgono attività di impresa) e stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Come è ripartito il credito d'imposta?

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle **persone fisiche** ed agli **enti non commerciali** (anche non residenti nel territorio dello Stato) nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** (anche stabili organizzazioni di imprese non residenti) nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Per i titolari di reddito di impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, come ha tempestivamente chiarito la Circolare.

Esempio per persone fisiche

Si ipotizzi che una persona fisica non imprenditore nel 2015 abbia avuto un reddito imponibile di **40.000 euro**. Ne consegue che il tetto massimo del credito d'imposta per il 2015 è pari a **6.000 euro** (40.000* 15%).
Ipotizzando che nel corso del 2015 tale soggetto abbia effettuato un'erogazione liberale di cui al D.L. n. 83/2014 pari a **5.000 euro**, il credito d'imposta sarebbe pari a **3.250 euro (5.000* 65%)** e spetterebbe interamente, in quanto inferiore al tetto di 6.000 euro.
Se invece l'erogazione liberale di cui al D.L. n. 83/2014 effettuata nel 2015 fosse stata di **10.000 euro**, l'art bonus spettante sarebbe stato pari al tetto massimo di **6.000 euro** (e non invece al 65% di 10.000 euro, ossia a 6.500 euro).



Le modalità di erogazione

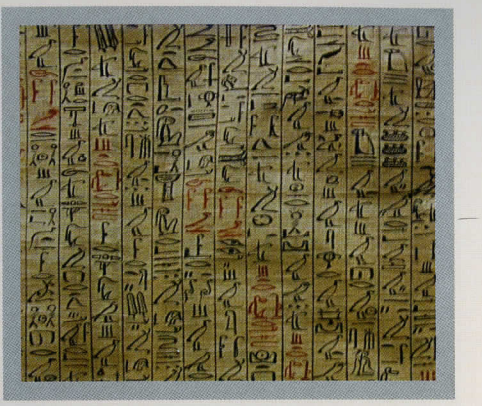
Le liberalità sono esclusivamente in denaro e sono ammesse, come chiarito dalla Circolare, solo se realizzate avvalendosi di sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito o di credito o prepagate, assegni bancari e circolari).

Erogazioni da parte delle Fondazioni bancarie

Un'unica eccezione alle suddette modalità di erogazione è prevista per le Fondazioni ban-

Esempio per imprese

Si ipotizzi che una impresa, nel corso del 2015, abbia avuto ricavi pari a **250.000 euro**. In tal caso, il tetto massimo del credito d'imposta spettante per il 2015 è pari a **1.250 euro** (250.000*0,005). Ipotizzando che tale impresa abbia effettuato nel 2015 un'erogazione liberale di cui al D.L. n. 83/2014 di ammontare pari a 2.500 euro, l'art bonus spettante sarà quindi pari a 1.250 euro (e non a 2.500*65%, ossia 1.625 euro).



carie. Come stabilito infatti dalla Risoluzione 87/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate le Fondazioni bancarie possono usufruire del credito d'imposta relativamente alle somme spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli d'intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali.

Quali sono gli adempimenti per i soggetti beneficiari?

La norma prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché, nel segno della trasparenza, provvedano a dare pubblica comunicazione di tale ammontare e dell'utilizzo delle risorse ricevute, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003).

Quali sono gli adempimenti per i soggetti erogatori?

Non sono previsti adempimenti a carico dei soggetti erogatori, per gli stessi é sufficiente conservare copia del documento che certifica l'erogazione in denaro con la causale del versamento. Per apparire nell'elenco pubblico dei mecenati, disponibile sul portale Art bonus gestito dal Ministero, che riporta la denominazione e l'oggetto dell'erogazione effettuata, l'erogatore dovrà compilare un *form* online, rilasciando opportuna liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali per tale fine.

Chi non può accedere all'Art bonus?

Sono escluse dall'Art bonus le erogazioni liberali effettuate per l'acquisto di beni culturali, nonché quelle disposte in favore di beni culturali di proprietà privata, compresi quelli appartenenti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Come possono accedere gli Enti ecclesiastici all'Art bonus?

L'ente ecclesiastico può beneficiare dell'Art bonus solo se il bene culturale è di proprietà di un ente pubblico e l'ente ecclesiastico è il concessionario o affidatario/gestore del bene. In tali ipotesi restano applicabili le altre disposizioni previste dal TUIR, del 22.12.1986, n. 917.



Quali norme vengono soppresse dall'Art bonus ?

Con l'Art bonus si supera la dicotomia prevista dalle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22.12.1986, n. 917, d'ora in poi TUIR che riconoscono benefici diversi alle persone fisiche e alle persone giuridiche e ad ambedue riconosce il credito d'imposta. Sono soppresse, pertanto, le agevolazioni fiscali contenute all'art. 15, comma 1, lettere h) e i) e quelle previste all'art. 100, comma 2° lettere f) e g) del TUIR. Le prime riguardano la detrazione del 19 per cento dall'IRPEF per le persone fisiche e gli enti non commerciali, le seconde la deducibilità dal reddito delle imprese delle erogazioni liberali disposte, mediante apposita convenzione stipulata in forma scritta e previo parere del MiBACT, per interventi conservativi su beni culturali pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, nonché le erogazioni disposte per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

ART BONUS PER IL TERREMOTO

A seguito del terremoto del 24 agosto e del successivo del 30 ottobre 2016 il Decreto legge n.189 del 17/10/2016 ha esteso l'Art Bonus alle donazioni a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dal sisma, anche se appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. La raccolta fondi sarà rivolta ai beni di elevato valore culturale individuati dal MiBACT e a quelli ritenuti prioritari dagli Enti religiosi. Le donazioni dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario destinato al Ministero con la causale "Art Bonus – Terremoto 2016". Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma il credito di imposta spetta anche per le erogazioni effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

2 La Legge sul mecenatismo culturale

[ART.100 2°C, LETTERA M) DEL TUIR]

La Legge sul mecenatismo culturale, art. 100, 2° comma lettera m) del TUIR, è una disposizione normativa, definita la Legge sul mecenatismo culturale, che da oltre quindici anni disciplina il settore e non rientra tra le fattispecie contemplate dall'Art bonus e pertanto continua a trovare piena applicazione. La nor-



mativa di riferimento è l'art. 38 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, confluita nell'art. 100, 2° comma, lettera m), del TUIR che stabilisce la totale deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, di Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
Il Decreto del 3 ottobre 2002 del Ministero per i beni e le attività culturali, ha ampliato le categorie dei beneficiari, già individuate con un precedente Decreto dell'11 aprile 2001, ricomprendendo tra le stesse anche i soggetti che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari dallo Stato, si trovino nelle condizioni di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività.
Sono state inserite, poi, tra i soggetti beneficiari, anche le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. Altro elemento di notevole rilevanza contenuto nel Decreto del 3 ottobre 2002 è che il beneficiario di un'erogazione liberale può formulare pubblico ringraziamento al soggetto erogante, senza che l'erogatore incorra nelle sanzioni fiscali per l'utilizzo di un duplice beneficio, l'uno di natura tributaria e l'altro di immagine.

Chi può beneficiarne?

In base al Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2002, successivamente modificato con i Decreti Ministeriali del 19 novembre 2010 e del 24 aprile 2013, i beneficiari delle erogazioni liberali sono così individuati:
a) Stato, Regioni, Enti locali;
b) Persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti locali;
c) Enti pubblici o Persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
d-e) Soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari, ovvero che pur non avendoli ricevuti si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività:
1) a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (Legge 30/4/85 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo" e successive modificazioni),
2) ai sensi della Legge 17/10/96 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle Istituzioni culturali";





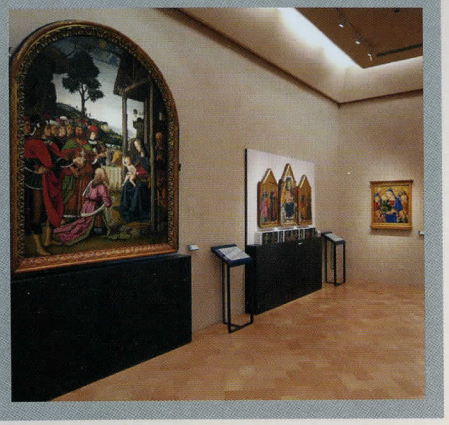
f) Soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) Associazioni, Fondazioni e Consorzi costituiti sia tra Enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
h) Persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 29/10/99, n. 490, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
i) Persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte.

Quali requisiti devono avere i soggetti beneficiari?

Il provvedimento prevede che i soggetti beneficiari di erogazioni liberali:
1) non abbiano scopo di lucro e che il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali o dello spettacolo. Per finalità inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così come previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della Legge 30/4/85 n. 163 e successive modificazioni, e rientranti nella previsione dell'art. 156 del D.Lgs 31/3/98 n. 112;
2) debbano effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Quali sono gli adempimenti per le Imprese che effettuano erogazioni liberali?

Sono tenute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare all'Agenzia delle entrate:



1) l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta,
2) le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali,
3) i soggetti beneficiari dell'erogazione.
L'Agenzia delle entrate invia i dati ricevuti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

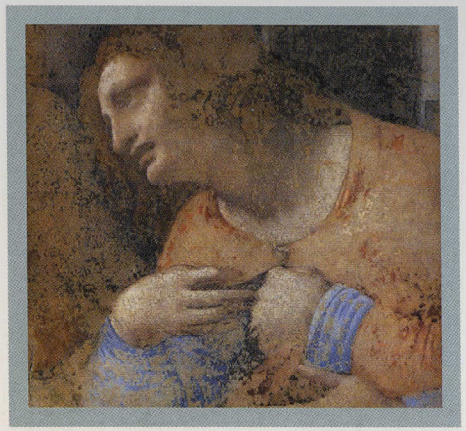
Quali sono gli adempimenti per i soggetti beneficiari di erogazioni liberali?

Sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale Bilancio:
1) l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute,
2) le generalità complete del soggetto erogatore,
3) le finalità o attività per le quali sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).

Qual è il limite di importo per le erogazioni liberali?

Per rendere compatibile il nuovo regime di agevolazioni fiscali con il bilancio dello Stato è stato previsto un tetto massimo per le erogazioni liberali, pari a euro 139.443.362,75. Qualora si superasse tale somma complessiva, unicamente a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni, è stabilito l'obbligo di riversamento all'erario di una quota parte delle somme ricevute, ovverosia del 37% sull'eccedenza, ripartita proporzionalmente tra tutti i beneficiari. La comunicazione di quanto si dovrà versare all'erario sarà effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rischio peraltro che tale eventualità si verifichi è del tutto remoto dato l'attestarsi sui 30 milioni di euro dell'ammontare complessivo delle erogazioni liberali, utilizzate finora solo per 1/4 della copertura fiscale prevista dall'erario. Nell'anno 2015, con l'introduzione dell'Art bonus, il totale delle erogazioni pervenute è sceso a poco meno di 23 milioni di euro.





Come avviene il calcolo per il versamento del 37% delle somme ricevute in eccedenza?

Si richiama nuovamente l'attenzione sulla particolarità che non sono le Imprese a riversare all'erario il 37% dell'eccedenza sulla somma prestabilita, bensì unicamente i soggetti beneficiari delle erogazioni. Detto obbligo di versamento sorge qualora l'ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annua di euro 139.443.362,75, pari a 270 miliardi di vecchie lire. L'importo pro capite da versare all'entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità indicate dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002. Dapprima verrà determinata l'eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile pari a 139.443.362,75 euro. Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni. La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario, determinerà l'importo su cui applicare l'aliquota del 37%. L'ammontare così determinato dovrà essere versato all'erario. Qui sotto viene riportato un esempio riepilogativo.

Come avvengono le erogazioni disposte a favore dello Stato?

Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo in base al Decreto ministeriale del 2 ottobre 2002, sono riassegnate, con Decreto del Mini-

TOTALE GENERALE EROGAZIONI EFFETTUATE: 150.000.000 EURO	
Somma compatibile	139.000.000 Euro
Eccedenza	150.000.000-139.000.000=11.000.000 Euro
Percentuale di eccedenza	11.000.000 Euro / 150.000.000 Euro = 7,33%
Somma delle erogazioni liberali ricevute dal singolo beneficiario	25.000 Euro
Importo eccedente	25.000 Euro x 7,33% = 1.832,50 Euro
Importo da versare	1.832,50 Euro x 37% = 678,00 Euro

Quadro riassuntivo: tabella estratta dalla Circolare congiunta MiBACT e Agenzia delle Entrate



stero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse. Dette somme non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per le quali sono state erogate. Tale aggiornamento dispositivo è stato adottato con Decreto ministeriale 24 aprile 2013, a seguito del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, convertito con Legge n. 214 del 22.12.2011, ed in particolare dell'art. 47 "Misure per l'attrazione di capitoli privati" che ha reso possibile le riassegnazioni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle somme erogate da soggetti pubblici e privati, che la Legge finanziaria del 2008 aveva soppresso.

Le donazioni possono essere di beni o prestazioni di servizi?

No. Sono deducibili dal reddito d'impresa solo le erogazioni di somme di denaro.

3 ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE CULTURALE E ARTISTICO

[ART.100 2°C, LETTERA F) DEL TUIR]

L'articolo 100, 2° comma, lettera f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22.12.1986, n.917, nel settore pubblico trova applicazione solo **per l'acquisto** di beni culturali, dato che per gli interventi di conservazione e recupero del patrimonio culturale pubblico si applica l'Art bonus. Per quanto riguarda le erogazioni disposte a favore di **Fondazioni** e **Associazioni** legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, la norma prevede la deducibilità dal reddito dell'impresa delle liberalità in denaro effettuate per l'acquisto, la manutenzione e la protezione di beni culturali vincolati ai sensi delle leggi di tutela, nonché per l'organizzazione di mostre e di esposizioni. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dal MiBACT che approva inoltre, per il tramite della Soprintendenza competente, la previsione di sospesa e



il conto consuntivo, nonché stabilisce i tempi necessari affinché le associazioni, le istituzioni e le fondazioni utilizzino i fondi per gli scopi preindicati e controlla l'impiego delle erogazioni. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni non integralmente utilizzate nei termini assegnati, o utilizzate non in conformità, affluiscono all'entrata dello Stato.

Chi sono i beneficiari delle erogazioni liberali

Lo Stato, gli Enti o Istituzioni pubbliche, le Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.

Quali sono gli adempimenti?

Con il Decreto legge "Salva Italia" convertito nella Legge n.214 D.L. 22.12.2011, al comma 9 dell'art. 40, sono stati semplificati gli adempimenti amministrativi in tema di documentazione e certificazione richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR. E' ora sufficiente presentare da parte del richiedente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici si riferiscono. Il Ministero esegue controlli a campione sulle certificazioni prodotte ai fini



dell'ottenimento dei benefici fiscali. Notizie dettagliate sugli adempimenti sono contenute nella circolare n.222 dell'11.6.2012 del Ministero.

4 LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

[ART.100 2°C, LETTERA H) DEL TUIR]

L'art.100, 2°comma, lettera h), del TUIR, incentiva le erogazioni liberali in denaro a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ossia le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Società cooperative e gli altri Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, prevedono lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori così come individuati dal Decreto Legislativo n.460/97, tra i quali figura il settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, nonché il settore della promozione della cultura e dell'arte.

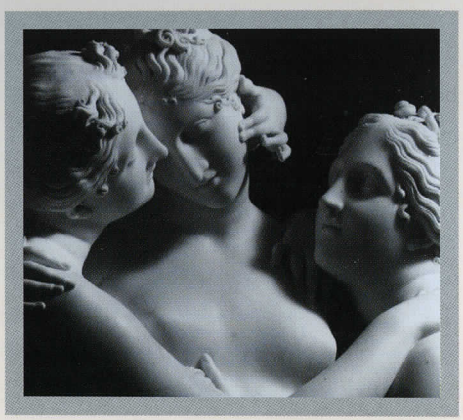
Quale è il limite di importo per tali erogazioni?

Tali erogazioni sono consentite per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'Impresa dichiarato.

Quali requisiti deve avere l'Organizzazione?

Lo statuto dell'Organizzazione, così come previsto dal D.Lgs 460/97, deve prevedere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. Quando non vi è un finanziamento statale, nel settore della promozione della cultura e dell'arte, la cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non





devono essere rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

5 IL "PIU' DAI MENO... VERSI...."

[LEGGE N.80 14/5/2005]

Il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, il cosiddetto "Più dai, meno versi" convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, all'art. 14, comma 1, prevede una serie di agevolazioni fiscali sia per le **imprese** che per le **persone fisiche** che sostengono le Onlus. La Legge prevede fra l'altro la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, delle liberalità in denaro o in natura effettuate in favore di Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali, Decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Più specificamente l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti.

Quali sono gli adempimenti per il soggetto beneficiario?

Costituisce presupposto per l'applicazione di tale disposizione la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni in denaro o in natura, di scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

IL DIRITTO DI INTERPELLO

Il contribuente risulta comunque tutelato dalla possibilità di acquisire il parere preventivo dell'amministrazione finanziaria, (cosiddetto diritto di Interpello), sull'applicazione di determinate norme tributarie del Testo Unico delle Imposte sui Redditi T.U.I.R. Il parere richiesto dal contribuente, per iscritto, è reso dall'amministrazione finanziaria entro centoventi giorni, decorsi i quali scatta la regola del silenzio-assenso.

Le Fondazioni e le Associazioni riconosciute devono essere senza scopo di lucro?

No. L'art. 14, comma 1 della Legge n. 80 del 2005, a differenza dell'art. 100, comma 2°, lettera f) del TUIR, non prevede l'assenza del fine di lucro in capo ai beneficiari delle erogazioni liberali, né specifica le iniziative per le quali debbono essere utilizzate le erogazioni stesse.

Le due agevolazioni fiscali sono cumulabili?

No. Le Aziende dovranno scegliere in alternativa l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 100, 2° comma, lettera h) del TUIR o quella prevista dall'art. 14, 1° comma, Legge n. 80 del 14 maggio 2005.

6 LA SPONSORIZZAZIONE

[ART.108, 2° C, DEL TUIR]

La sponsorizzazione viene ricondotta, ai fini fiscali, alla previsione dell'art. 108, 2° comma (già art.74, 2° comma), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che consente di dedurre integralmente dal reddito d'impresa le spese di pubblicità e propaganda, nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Il legislatore al medesimo comma della Legge opera una distinzione per quanto riguarda le spese

di rappresentanza. Con le modifiche apportate dalla Legge del 24.12.2007, n.244 (Legge finanziaria 2008), le spese di rappresentanza diventano deducibili nel periodo di imposta e sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19.11.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.01.2009, che ha stabilito anche la commisurazione delle stesse all'ammontare dei ricavi e proventi dell'impresa. Per dare maggiore chiarezza alle sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi relativi ai beni culturali, con il D.L. 5/2012, convertito con Legge 4 aprile 2012, n.35, sono state dettate nuove regole introducendo all'interno del Codice degli appalti, Decreto legislativo n. 163 del 2006, un articolo ad hoc (il 199 bis). La disposizione applicabile laddove le spese dello sponsor siano di importo superiore a quarantamila euro spiega come procedere alla selezione dello sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A seguito del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), con circolare n. 28/2016 il Segretario generale del MiBACT ha diramato agli uffici periferici gli indirizzi operativi dell'Ufficio legislativo del Ministero sulle sponsorizzazioni di beni culturali.

Quale è la distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza?

L'interpretazione giurisprudenziale e la prassi amministrativa dell'art.108, 2° comma del TUIR, individuano rientranti nell'ambito delle spese di pubblicità e propaganda le cosiddette sponsorizzazioni, ossia i contratti di scambio a prestazioni corrispettive, a carattere sinallagmatico tra due parti, caratterizzati dall'impegno dello sponsor ad una prestazione in denaro o in natura per realizzare iniziative, a cui corrisponde a carico del beneficiario l'impegno a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, il servizio o comunque i segni distintivi del finanziatore.



Le spese di rappresentanza sono invece caratterizzate dalla gratuità, vale a dire dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte del beneficiario e costituiscono costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne la possibilità di sviluppo.

A tal riguardo si evidenzia la sentenza n. 10914 del 27 maggio 2015 della Cassazione, recentemente intervenuta sotto il profilo del trattamento fiscale sulla qualificazione delle spese di sponsorizzazione.

Le agevolazioni fiscali riservate alle Persone fisiche



La disciplina legislativa italiana relativa alle donazioni dei privati a fini culturali è piuttosto attenta, anche se miglioramenti sono sempre possibili. Purtroppo, fino ad ora, un difetto di pubblicizzazione della normativa non ha reso possibile far correttamente percepire agli interessati le possibilità esistenti. Oggi è più che mai importante continuare nell'opera di divulgazione delle opportunità previste, soprattutto quelle molto interessanti contenute nell'Art bonus, specie in una fase in cui le risorse pubbliche sono destinate a decrescere e l'apporto dei privati diventa di fondamentale importanza per sostenere e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese.

1 L' ARTBONUS
(LEGGE N.208 28/12/2015)

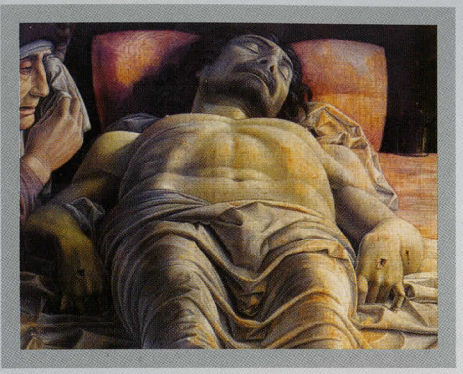
Dà diritto ad un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento dell'erogazione effettuata, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile. Per i dettagli si veda l'esempio qui di seguito riportato e già presentato a pagina 11 e qui per comodità riproposto integralmente. Ecco un esempio concreto per l'applicazione dell'Art Bonus nel caso delle persone fisiche: Si ipotizzi che una persona fisica non imprenditore nel 2015 abbia avuto un reddito imponibile di 40.000 euro. Ne consegue che il tetto massimo del credito d'imposta per il 2015 è pari a 6.000 euro (40.000* 15%).

Ipotizzando che nel corso del 2015 tale soggetto abbia effettuato un'erogazione liberale di cui al D.L. n. 83/2014 pari a 5.000 euro, il credito d'imposta sarebbe pari a 3.250 euro (5.000* 65%) e spetterebbe interamente, in quanto inferiore al tetto di 6.000 euro.

Se invece l'erogazione liberale di cui al D.L. n. 83/2014 effettuata nel 2015 fosse stata di 10.000 euro, l'art bonus spettante sarebbe stato pari al tetto massimo di 6.000 euro (e non invece al 65% di 10.000 euro, ossia a 6.500 euro).

2 L'ARTICOLO 15, C.1°, LETTERA H) DEL TUIR

L'art 15, comma 1, lettera h) che prevede la detrazione dall' IRPEF del 19% delle liberalità in denaro, nel settore pubblico trova applicazione solo per l'**acquisto** di beni culturali, dato che per gli interventi di conservazione del patrimonio culturale pubblico si applica l'Art bonus. Per quanto riguarda le erogazioni disposte a favore di **Fondazioni** e **Associazioni** legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono attività di studio, ricerca e



documentazione di rilevante valore culturale e artistico, la norma prevede la detrazione del 19 per cento delle liberalità in denaro effettuate in base ad apposita convenzione, finalizzate dal contribuente all'acquisto di beni culturali e per attività intese a promuovere iniziative in campo artistico e culturale.

3 Benefici Fiscali per gli Enti non Commerciali

(art. 147, 1° c. del TUIR)

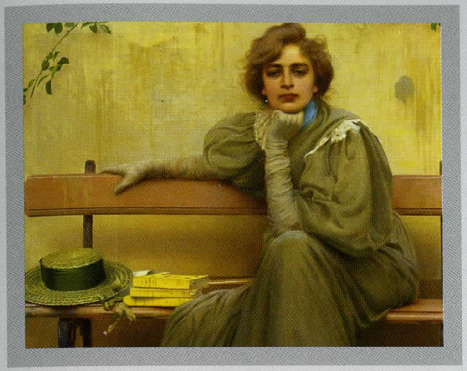
La detrazione del 19 per cento dall'imposta lorda degli oneri sostenuti si applica anche agli Enti non commerciali che possono beneficiarne, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del TUIR, della detrazione d'imposta , qualora rientrino fra quelli indicati nell'art. 15, comma 1, lettera a), g), h), h - bis), i), i - bis) e i quater) del medesimo TUIR. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Chi può beneficiarne?

Lo Stato, le Regioni gli Enti locali territoriali, gli Enti e le Istituzioni pubbliche, i Comitati organizzatori appositamente istituiti con Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione. Per quanto riguarda l'anno 2015 il MiBACT ha reso noto che il totale delle liberalità comunicate con l'applicazione della suddetta norma ammonta a quasi 4 milioni di euro.

Quali sono i vincoli per il contribuente?

La norma impone di regolare l'erogazione liberale mediante convenzione stipulata in forma scritta tra il soggetto erogatore e il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale. Prevede altresì che le mostre, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo il parere del MiBACT che approva anche, tramite i competenti organi territoriali (soprintendenze, archivi, biblioteche), la previsione di spesa e il conto consuntivo e stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali disposte a favore delle Associazioni, delle Istituzioni e delle Fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni



stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Centro Informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Con il Decreto Legge "Salva Italia", convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, al comma 9 dell'art. 40, sono stati semplificati gli adempimenti connessi alla documentazione e certificazione richiesta ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 15, comma 1, lettera h) del Testo Unico delle imposte sui redditi. E' ora ritenuto sufficiente presentare da parte del richiedente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero esegue controlli a campione sulle certificazioni prodotte ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali. Notizie dettagliate sugli adempimenti sono contenute nella circolare n. 222 del MiBACT.

Come deve essere effettuata l'erogazione liberale ?

Al fine di garantire la tracciabilità dell'operazione, le erogazioni liberali devono essere effettuate con versamento bancario o postale oppure tramite i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Decreto Legge n. 241 del 1997, vale a dire carte di credito o debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Liberalità in favore delle Onlus

Il Decreto legge 14/03/2005, n.35, cosiddetto "Più dai, meno versi" convertito con modificazioni dalla Legge 14/05/2005, n.80, all'art. 14, comma 1, prevede una serie di agevolazioni fiscali sia per le persone fisiche che per le imprese che sostengono le Onlus. Per il dettaglio si veda il Capitolo "Le erogazioni Liberali a favore delle Onlus" ed il Capitolo "Più dai meno versi" presentati nelle pagine precedenti.

4 Fondazione "La Biennale di Venezia"

(art.1 Legge n.28/1999, art. 15, 1°c del TUIR)

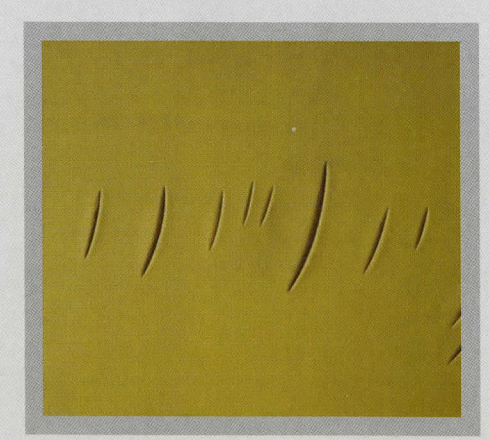
La Legge n. 28 del 18.2.1999, all'art. 1 prevede una particolare disciplina tributaria delle erogazioni liberali effettuate sia dalle persone fisiche che dalle imprese a favore della Fondazione "La Biennale di Venezia". Per le persone fisiche si applicano le disposizioni previste dall'art. 15, comma 1, lettera i) del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), ossia la detrazione dall'IRPEF del 19 per cento dell'erogazione, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. Qualora però le somme siano versate al patrimonio della Fondazione, oppure come contributo alla gestione della medesima tale limite è elevato al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato dal contribuente. I proventi percepiti dalla Fondazione nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi.



5 Una firma per la cultura: il 5 per mille

(Legge di stabilità n.190 del 2014 e succ.)

L'istituto del cinque per mille, nato con Legge finanziaria per il 2006 per finalità di interesse sociale, dall'anno 2012 con una specifica disposizione normativa, l'art 23, comma 46, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, consente ai contribuenti di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. L'istituto del cinque per mille, reiterato di anno in anno per dieci anni, molto apprezzato dai contribuenti e dagli enti, è entrato finalmente a regime con la Legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014). Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.7.2016, tenendo conto di specifiche osservazioni formulate dalla Corte dei conti, è stato rivisto il precedente DPCM del 30.05.2012 e sono stati stabiliti i criteri di riparto delle somme destinate e le modalità di individuazione dei soggetti ammessi, a decorrere dall'anno finanziario 2017. La quota del cinque per mille è assegnata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che provvede al riparto tra i soggetti ammessi al beneficio.

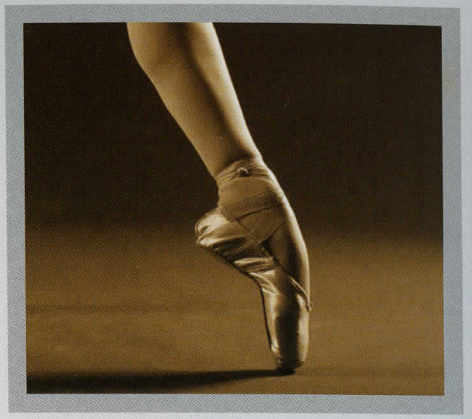


Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

Sono da intendersi, alternativamente:
a) Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale;
c) gli Enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni.

Modalità di presentazione della Domanda

Gli Enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal MiBACT. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante un'apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero,



al seguente indirizzo: www.beniculturali.it. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono essere anche allegate le copie dichiarate conformi agli originali delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

Destinazione del cinque per mille

Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche, ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille,

inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Nel riquadro presente nei moduli il contribuente può indicare il codice fiscale dell'istituto o ente cui intende destinare la propria quota del cinque per mille. L'elenco degli istituti e degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali è disponibile sul sito del MiBACT. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti, sarà effettuata , sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Obblighi di rendicontazione delle somme

I soggetti destinatari delle somme del cinque per mille sono tenuti agli obblighi relativi alla rendicontazione delle somme ricevute e l'Amministrazione dei beni culturali alla pubblicazione dei rendiconti, in base alle disposizioni del DPCM 23 aprile 2010 e successive modificazioni. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per la campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La scelta non é alternativa con quella dell'8 per mille e non determina maggiori imposte da pagare.

6 Il 2 per mille

(art.1, 985°c., Legge n.208/2015)

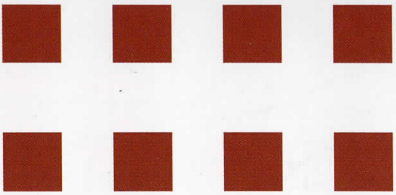
Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 985, L. 28.12.2015, n. 208), per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo di imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'apposizione della propria firma e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del 2 per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016 nel modello 730/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016. Con DPCM 21 marzo 2016 sono stati stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. Hanno diritto all'iscrizione le associazioni esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda e il cui statuto o atto costitutivo prevedano quale finalità lo svolgimento e/o la promozione delle attività culturali.



Arte & Nuovo Mecenatismo

l'Artbonus e le altre Agevolazioni fiscali riservate alle Imprese e ai Cittadini che investono in beni culturali e nello spettacolo

MTK ©





Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE